

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 28 aprile 2003.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Gerardo Bianco, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Brugger, Buontempo, Burani Procaccini, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Alberta De Simone, Dozzo, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Malgieri, Manzini, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mauro, Micciché, Minniti, Molgora, Mussi, Palumbo, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Ranieri, Ricciotti, Rizzo, Paolo Russo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Soro, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Elio Vito, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Gerardo Bianco, Boato, Bossi, Brancher, Brugger, Buontempo, Burani Procaccini, Colucci, Delfino, Dell'Elce, Alberta De Simone, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Intini, La Malfa, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Micciché, Minniti, Molgora, Moroni, Mussi, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Piscitello, Presti-

giacomo, Rizzo, Paolo Russo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Soro, Sospiri, Stefani, Tabacci, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valpiana, Viceconte, Violante, Zacchera.

Annunzio di proposte di legge.

In data 16 aprile 2003 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

STUCCHI: « Disposizioni in materia di corresponsione del trattamento pensionistico sospeso al personale della scuola collocato a riposo per dimissioni » (3907);

MEDURI: « Disposizioni per il recupero e la riqualificazione urbanistica del centro storico di San Luca in Aspromonte » (3908);

RUZZANTE: « Modifiche alla legge 17 febbraio 1992, n. 166, recante norme per l'istituzione e il funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi » (3909);

MONTECCHI e AMICI: « Modifica all'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente la promozione delle pari opportunità nell'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo » (3910);

BENVENUTO: « Istituzione di una Commissione parlamentare di vigilanza sulle società "Patrimonio dello Stato Spa" e "Infrastrutture Spa" » (3911);

INNOCENTI ed altri: « Disposizioni in materia di tutela dei diritti nelle prestazioni di lavoro continuative » (3912);

GASPERONI ed altri: « Disposizioni in materia di salvaguardia dell'occupazione e della qualità del lavoro, nonché di tutela dei redditi dei lavoratori » (3913);

AGOSTINI ed altri: « Disposizioni in materia di estensione delle tutele contro i licenziamenti ingiustificati » (3914);

CORDONI ed altri: « Disposizioni in materia di definizione delle controversie attinenti ai licenziamenti e ai trasferimenti » (3915).

In data 17 aprile 2003 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

BUONTEMPO: « Disposizioni in materia di sicurezza delle manifestazioni sportive e culturali di massa » (3919);

TAGLIALATELA: « Disposizioni in favore del personale della Croce rossa italiana in servizio a tempo determinato » (3920).

In data 18 aprile 2003 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

PAGLIARINI: « Disposizioni in materia di tutela dei beni patrimoniali degli enti pubblici » (3924);

ERCOLE ed altri: « Concessione di un contributo annuo all'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione, per il finanziamento delle attività di riabilitazione dei minorati della vista » (3925).

In data 22 aprile 2003 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:

BENVENUTO: « Disposizioni per favorire la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione » (3926).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

In data 17 aprile 2003 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

dal ministro degli affari esteri:

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia, con allegato, fatto a Roma il 14 novembre 2001 » (3917);

dal ministro per i beni e le attività culturali:

« Concessione di un contributo all'Agencia mondiale antidoping » (3918).

In data 18 aprile 2003 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal ministro degli affari esteri:

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino, fatto a Roma il 21 marzo 2002 » (3921).

In data 24 aprile 2003 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal ministro della salute:

« Conversione in legge del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, recante proroga dei termini relativi all'attività professionale dei medici e finanziamento di particolari terapie oncologiche ed ematiche, nonché delle transazioni con soggetti danneggiati da emoderivati infetti » (3927).

Saranno stampati e distribuiti.

Trasmissioni dal Senato.

In data 16 aprile 2003 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti progetti di legge:

S. 2155. — « Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 51, recante modifiche alla normativa in materia di qualità delle acque di balneazione » (*approvato dal Senato*) (3904);

S. 2150. — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci degli enti locali » (*approvato dal Senato*) (3905);

S. 223-524-779-1357. — Senatori MUZIO ed altri; BRUNALE ed altri; RONCONI ed altri; ZANOLETTI: « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, e successive modificazioni, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi » (*approvata, in un testo unificato, dalla IX Commissione permanente del Senato*) (3906).

In data 17 aprile 2003 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 2131. — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2003, n. 45, recante disposizioni urgenti relative all'UNIRE ed alle scommesse ipiche » (*approvato dal Senato*) (3916).

In data 18 aprile 2003 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti progetti di legge:

S. 1543. — Senatori ANTONIO BATTAGLIA ed altri: « Interventi per i porti di Termini Imerese e di Palermo » (*approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (3922);

S. 1918. — « Celebrazioni del VII centenario dell'Università degli studi di Roma "La Sapienza" » (*approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (3923).

Saranno stampati e distribuiti.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

GARAGNANI ed altri: « Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernenti i poteri di controllo dei consiglieri comunali e provinciali » (3611) *Parere delle Commissioni II e V;*

FANFANI ed altri: « Disciplina della incompatibilità della professione di avvocato con gli incarichi di governo e il mandato parlamentare » (3698) *Parere delle Commissioni II, V, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale);*

GARAGNANI ed altri: « Istituzione della Giornata della memoria delle vittime del comunismo » (3736) *Parere delle Commissioni V e VII;*

VIOLANTE ed altri: « Modifica all'articolo 51 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di deroga al divieto del terzo mandato consecutivo per i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti » (3837).

II Commissione (Giustizia);

NESI: « Modifiche alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e altre disposizioni in materia di divieto di svolgere propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione » (3812) *Parere della I Commissione;*

BONITO ed altri: « Modifica all'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281, recante disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, e introduzione nel sistema di tutela dei diritti dell'azione di gruppo » (3838) *Parere delle Commissioni I, X e XIV;*

LETTIERI ed altri: « Disposizioni per l'introduzione dell'«azione di classe» a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti » (3839) *Parere delle Commissioni I, V, VI, X e XIV*;

GIULIO CONTI: « Disciplina della clonazione umana » (3840) *Parere delle Commissioni I e XII*.

III Commissione (Affari esteri):

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica orientale dell'Uruguay, con allegato, fatto a Montevideo il 13 marzo 2001 » (3825) *Parere delle Commissioni I, V e VII*.

VI Commissione (Finanze):

PAGLIARINI: « Disposizioni per la locazione o la concessione in uso di immobili degli enti pubblici territoriali » (3654) *Parere delle Commissioni I, II, V, VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*.

VII Commissione (Cultura):

ZAMA ed altri: « Interventi in favore dell'Ente universitario del Fermano » (3844) *Parere delle Commissioni I e V*.

XI Commissione (Lavoro):

SGOBIO: « Estensione dei benefici di cui all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, ai lavoratori delle imprese impegnate in processi di lavorazione dell'amianto del sito industriale di Gela » (3317) *Parere delle Commissioni I, V, X e XII*;

CAMINITI ed altri: « Legge quadro in materia di organismi a carattere di mutualità volontaria o di mutuo soccorso » (3728) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*.

XII Commissione (Affari sociali):

BATTAGLIA ed altri: « Disposizioni per l'attivazione di contratti di formazione lavoro per i medici specializzandi » (3687) *Parere delle Commissioni I, V, VII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*;

PERLINI ed altri: « Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, in materia di agevolazione della diffusione di farmaci generici » (3690) *Parere delle Commissioni I e II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni)*.

XIII Commissione (Agricoltura):

MERLO: « Disposizioni per l'indicazione del luogo di origine sulle etichette dei prodotti alimentari » (3784) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*;

S. 223 – 524 – 779 – 1357. – Senatori MUZIO ed altri; BRUNALE ed altri; RONCONI ed altri; ZANOLETTI: « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, e successive modificazioni, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi » (*approvata, in un testo unificato, dalla IX Commissione permanente del Senato*) (3906) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X e XIV*.

Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali):

DI VIRGILIO ed altri: « Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile » (3852) *Parere delle Commissioni I, V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*.

Trasmissione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 15 aprile 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 12 giugno 1990, n. 146, come sostituito dall'articolo 7 della legge 11 aprile 2000, n. 83, copia di una ordinanza, emessa dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 19 marzo 2003, concernente il differimento ad altra data dello sciopero, proclamato il 21 marzo 2003, dai piloti ed assistenti di volo delle compagnie di trasporto aereo.

Questa documentazione sarà trasmessa alla IX Commissione (Trasporti) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti — sezione del controllo sugli enti — con lettera in data 17 aprile 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione dei seguenti istituti culturali, per l'esercizio 2001:

Centro internazionale di studi di architettura « A. Palladio », Centro italiano di studi sull'Alto Medioevo, Ente Casa Buonarroti, Ente per le ville vesuviane, Istituto di diritto agrario internazionale e comparato, Istituto internazionale di studi giuridici, Istituto nazionale di studi sul Rinascimento, Istituto nazionale di studi verdiani e Scuola archeologica di Atene.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 148).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

La Corte dei conti — sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato — con lettera in data 17 aprile 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione e la relativa relazione, emessa dalla sezione stessa nell'adunanza del 26 novembre 2002, concernente la gestione dei beni demaniali e patrimoniale nelle regioni Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Marche, Umbria, Basilicata, Calabria, Puglia e Sardegna.

Questa documentazione sarà trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione dal ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 14 aprile 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 41, comma 8, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la relazione, relativa all'anno 2002, sullo stato di attuazione delle politiche per l'*handicap* in Italia, nonché sugli indirizzi che saranno seguiti (doc. LXXIX, n. 3).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dal ministro delle attività produttive.

Il ministro delle attività produttive, con lettera in data 15 aprile 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218, recante la disciplina delle vendite sottocosto del sistema distributivo, la relazione sulle risultanze del monitoraggio relative al primo anno di vigenza delle disposizioni del citato regolamento.

Questa documentazione è stata trasmessa alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissioni dal ministro degli affari esteri.

Il ministro dagli affari esteri, con lettera in data 16 aprile 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 1985, n. 411, il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta dalla società Dante Alighieri, per l'anno 2002.

Questa documentazione è stata trasmessa alla III Commissione (Affari esteri) e alla VII Commissione (Cultura).

Il ministro degli affari esteri, con lettera del 16 aprile 2003, ha trasmesso due note relative all'attuazione data:

alle risoluzioni in Assemblea RANIERI ed altri n. 6/00042 e STUCCHI ed altri n. 6/00043, accolte dal Governo e approvate nella seduta dell'Assemblea del 5 dicembre 2002, concernenti i temi del Consiglio europeo di Copenhagen;

all'ordine del giorno in Assemblea CIMA ed altri n. 9/2299/1, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 giugno 2002, concernente la ratifica e l'esecuzione della Convenzione di Rotterdam.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), competente per materia.

Il ministro degli affari esteri, con lettera del 17 aprile 2003, ha trasmesso tre note relative all'attuazione data:

alla risoluzione in Assemblea VOLONTÈ ed altri n. 6/00030, accolta dal Governo o approvata nella seduta dell'Assemblea del 25 settembre 2002, concernente la crisi economica in Argentina;

all'ordine del giorno in Assemblea OLIVIERI ed altri n. 9/2288/2, accolto in parte come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 10 aprile

2002, concernente gli internati militari in Germania durante la seconda guerra mondiale;

all'impegno assunto in sede di risposta all'interrogazione VIOLANTE ed altri n. 3/01738 nella seduta dell'Assemblea del 18 dicembre 2002, concernente il rimpatrio in Siria dell'oppositore Said Al-Sahri.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), competente per materia.

Trasmissioni dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 18 aprile 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, primo comma, lettera *b*), della legge 27 febbraio 1967, n. 48, la relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno 2002 (doc. XL, n. 2).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 18 aprile 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, la relazione sulla stima del fabbisogno di cassa del settore pubblico per l'anno 2003 e situazione di cassa al 31 dicembre 2002 (doc. XXV, n. 8).

Questo documento, che sarà stampato e distribuito, è stato trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 18 aprile 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, la relazione concernente i dati sull'andamento

dell'economia nell'anno 2002 e l'aggiornamento delle previsioni per il 2003 (doc. XXV-bis, n. 2).

Questo documento, che sarà stampato e distribuito, è stato trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal ministro per la funzione pubblica.

Il ministro per la funzione pubblica, con lettera in data 22 aprile 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 53, comma 16, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la relazione sui dati raccolti attraverso l'Anagrafe delle prestazioni e degli incarichi conferiti ai pubblici dipendenti, riferita all'anno 2001 (doc. CLI, n. 2).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissioni da difensori civici regionali.

Il difensore civico della regione Liguria, con lettera in data 31 marzo 2003 e pervenuta alla Presidenza della Camera dei deputati in data 24 aprile 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta dallo stesso difensore civico, relativa all'anno 2002 (doc. CXXVIII, n. 2/11).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla I Commissione (Affari Costituzionali).

Il difensore civico della regione Basilicata, con lettera in data 18 aprile 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta dallo stesso difensore civico, relativa all'anno 2002 (doc. CXXVIII, n. 3/14).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali).

Comunicazioni di nomine ministeriali.

Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 14 aprile 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione relativa al conferimento dell'incarico di capo del dipartimento per le politiche sociali e previdenziali, nonché, *ad interim*, di capo del dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori, nell'ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al dottor Sergio STABILINI.

Tale comunicazione è trasmessa alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) ed alla XI Commissione permanente (Lavoro).

Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 15 aprile 2003, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina del dottor Rocco FAMILIARI a commissario straordinario dell'istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP).

Tale comunicazione è trasmessa alla XI Commissione permanente (Lavoro).

Il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ha dato comunicazione della nomina del dottor Domenico LUPOI a commissario *ad acta* dell'Ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise.

Tale comunicazione è trasmessa alla VIII Commissione permanente (Ambiente).

Richiesta di un parere parlamentare su una proposta di nomina.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 18 aprile 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del professor Francesco Paolo CA-

SAVOLA a presidente dell'Istituto dell'Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani (65).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione permanente (Cultura).

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 17 aprile 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 46, commi 4 e 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la richiesta di parere parlamentare sulla relazione concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti del Ministero per i beni e le attività culturali (223).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione permanente (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 18 maggio 2003.

Il ministro delle attività produttive, con lettera in data 18 aprile 2003, ha tra-

smesso, ai sensi dell'articolo 148, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente ripartizione del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori (224).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla X Commissione permanente (Attività produttive), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 18 maggio 2003.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 16 aprile 2003, pagina 2, seconda colonna, penultima riga, il numero: *VI* è sostituito dal numero: *VII*.

PROPOSTA DI LEGGE: PISAPIA; PALMA ED ALTRI; VITALI: MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI (APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA II COMMISSIONE DELLA CAMERA E MODIFICATA DAL SENATO) (718-1423-1488)

(A.C. 718 – Sezione 1)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo
n. 1.

(A.C. 718 – Sezione 2)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 444 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:

« 1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso 1-bis.

1. 1. Pisapia.

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 1-bis con il seguente:

1-bis. Per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, nonché nei confronti di delinquenti abituali, professionali e per tendenza, nonché di recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, in caso di pena detentiva superiore a due anni, l'applicazione della pena ai sensi del comma 1 è subordinata al fatto che non permangano conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte dell'imputato.

1. 2. Pisapia, Cento.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, sopprimere le parole: o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma del codice penale.

*** 1. 3.** Fanfani.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, sopprimere le parole: o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma del codice penale.

*** 1. 4.** Pisapia.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, le parole: e permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte dell'imputato.

1. 5. Pisapia.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. La parte, nel formulare la richiesta, può altresì subordinare l'efficacia alla concessione di una delle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e dall'articolo 94 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni. Se accoglie la richiesta, il giudice dispone, con separata ordinanza, una delle misure di cui al periodo precedente e, qualora disponga la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale o alla detenzione domiciliare, indica le prescrizioni e le forme di controllo previste dagli articoli 47 e 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e dall'articolo 94 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il

pubblico ministero, dopo che la sentenza è divenuta irrevocabile, la trasmette al magistrato di sorveglianza, nella cui giurisdizione la misura deve avere corso, che ne cura l'esecuzione. Anche dopo che la sentenza è divenuta irrevocabile si osservano, per quanto non diversamente stabilito, le disposizioni previste dalla legge n. 354 del 1975 e dall'articolo 94 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Resta ferma la competenza del tribunale di sorveglianza in materia di revoca dei benefici di cui al presente comma ».

1. 6. Pisapia.

(A.C. 718 – Sezione 3)

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

1. All'articolo 445 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento né l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall'articolo 240 del codice penale. Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna »;

b) al comma 2, dopo le parole: « Il reato è estinto » sono inserite le seguenti: « , ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria, ».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.

Al comma 1, lettera a), alinea, sostituire le parole: dal seguente con le seguenti: dai seguenti.

Conseguentemente, alla medesima lettera, capoverso:

al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo;

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 653, la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi. Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna.

2. 1. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 718 – Sezione 4)

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

1. Al comma 1 dell'articolo 629 del codice di procedura penale, dopo le parole: « delle sentenze di condanna » sono inserite le seguenti: « o delle sentenze emesse ai sensi dell'articolo 444, comma 2, ».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 3.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3. 1. All'articolo 629 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. La disposizione del comma 1 si applica anche alle sentenze pronunciate ai sensi dell'articolo 444, comma 2, nei casi previsti dalle lettere b), c) e d) dell'articolo 630 ».

3. 1. Finocchiaro, Bonito, Siniscalchi.

(A.C. 718 – Sezione 5)

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

1. Alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo e il secondo comma dell'articolo 53 sono sostituiti dai seguenti:

« Il giudice, quando ritiene di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di un anno, può sostituire tale pena con la semidetenzione, ovvero con la libertà controllata, ovvero con la pena pecuniaria della specie corrispondente.

La sostituzione della pena detentiva ha luogo secondo i criteri indicati dall'articolo 57. Per determinare l'ammontare della

pena pecuniaria il giudice individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Nella determinazione dell'ammontare di cui al precedente periodo il giudice tiene conto della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare. Il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata dall'articolo 135 del codice penale e non può superare di dieci volte tale ammontare. Alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria si applica l'articolo 133-ter del codice penale »;

b) al primo comma dell'articolo 59 le parole: « due anni » sono sostituite dalle seguenti: « tre anni »;

c) l'articolo 60 è abrogato.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 4.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere il comma 3.

* 4. 5. Siniscalchi.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere il comma 3.

* 4. 1. Lussana, Guido Giuseppe Rossi.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere il comma 3.

* 4. 2. Fanfani.

Al comma 1, lettera a), alinea, sostituire le parole: dai seguenti con le seguenti: dal seguente.

Conseguentemente, al medesimo comma, capoverso:

al primo comma, sopprimere le parole: , ovvero con la pena pecuniaria della specie corrispondente;

sopprimere il secondo comma.

4. 3. Pisapia.

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire il primo comma con il seguente:

Il giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna, quando ritiene di dovere determinare la durata della pena detentiva entro il limite di due anni, può sostituire tale pena con quella della semidetenzione; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno, può sostituirla anche con la libertà controllata; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di sei mesi, può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente.

4. 6. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4. 4. Pisapia.

(A.C. 718 – Sezione 6)

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 5.

1. L'imputato, o il suo difensore munito di procura speciale, e il pubblico ministero, nella prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, in cui sia prevista la loro parteci-

pazione, possono formulare la richiesta di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge, anche nei processi penali in corso di dibattimento nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti decorso il termine previsto dall'articolo 446, comma 1, del codice di procedura penale, e ciò anche quando sia già stata presentata tale richiesta, ma vi sia stato il dissenso da parte del pubblico ministero o la richiesta sia stata rigettata da parte del giudice, sempre che la nuova richiesta non costituisca mera riproposizione della precedente.

2. Su richiesta dell'imputato il dibattimento è sospeso per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni per valutare l'opportunità della richiesta e durante tale periodo sono sospesi i termini di prescrizione e di custodia cautelare.

3. Le disposizioni dell'articolo 4 si applicano anche ai procedimenti in corso. Per tali procedimenti la Corte di cassazione può applicare direttamente le sanzioni sostitutive.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 5.

Al comma 2, sostituire la parola: quarantacinque con la seguente: dieci.

5. 7. Finocchiaro, Bonito.

Al comma 2, sostituire la parola: quarantacinque con la seguente: trenta.

*** 5. 2.** Pisapia.

Al comma 2, sostituire la parola: quarantacinque con la seguente: trenta.

*** 5. 3.** Fanfani.

Sopprimere il comma 3.

**** 5. 1.** Lussana, Guido Giuseppe Rossi.

Sopprimere il comma 3.

**** 5. 4.** Fanfani.

Sopprimere il comma 3.

**** 5. 9.** Siniscalchi.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

*** 5. 5.** Fanfani.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

*** 5. 8.** Finocchiaro, Bonito, Siniscalchi.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 1545 — DISPOSIZIONI PER L'ADE-
GUAMENTO DELL'ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
ALLA LEGGE COSTITUZIONALE 18 OTTOBRE 2001, N. 3
(APPROVATO DAL SENATO) (3590)**

(A.C. 3590 — Sezione 1)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 2.

(Delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e per l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione e il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi diretti alla individuazione delle funzioni fondamentali, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, essenziali per il funzionamento di Comuni, Province e Città metropolitane nonché per il soddisfacimento di bisogni primari delle comunità di riferimento, nel rispetto delle competenze legislative delle Regioni.

2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, si provvede, altresì, nell'ambito della competenza legislativa dello Stato, alla revisione delle disposizioni in materia di enti locali, per adeguarle alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

3. Gli schemi dei decreti legislativi, dopo l'acquisizione dei pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da rendere entro trenta giorni, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro quarantacinque giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette i testi, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza unificata ed alle Camere per il parere definitivo, da rendere, rispettivamente, entro trenta e quarantacinque giorni.

4. Nell'attuazione della delega di cui ai commi 1 e 2, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire il rispetto delle competenze legislative dello Stato e delle Regioni, l'autonomia e le competenze costituzionali degli enti territoriali ai sensi degli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione, nonché la valorizzazione delle potestà statutaria e regolamentare dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane;

b) individuare le funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane in modo da prevedere, anche al fine della tenuta e della coesione dell'ordinamento della Repubblica, per ciascun livello di governo locale, la titolarità di funzioni connaturate alle caratteristiche proprie di ciascun tipo di ente, essenziali e imprescindibili per il funzio-